



REGOLAMENTO INTERNO DI FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DEL CONSIGLIO NAZIONALE ANCI

Art. 1 Finalità del presente regolamento

Il presente regolamento disciplina la costituzione, le modalità di adesione e il funzionamento delle Commissioni permanenti istituite dal Consiglio Nazionale ai sensi dell'art. 17.8 dello Statuto.

Art. 2 Compiti e funzioni delle Commissioni

Le Commissioni sono articolazioni del Consiglio Nazionale per settori organici di materie.

Promuovono il dibattito tra gli amministratori e il confronto tra le esperienze sul territorio e contribuiscono alla elaborazione delle proposte programmatiche e legislative nelle materie di competenza.

Art. 3 Composizione delle Commissioni

1. Sono considerati membri effettivi della Commissione i Consiglieri Nazionali, che ne abbiano presentato regolare richiesta scritta agli uffici dell'ANCI. Possono altresì, far parte delle Commissioni senza diritto di voto, Amministratori dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Unioni di Comuni e delle altre forme associative, associate all'ANCI.

2 Lo status di membro della Commissione decorre dal sesto giorno lavorativo successivo alla data di presentazione della richiesta o designazione agli uffici dell'ANCI.

3 I delegati politici del Presidente dell'ANCI sulle materie di competenza della Commissione sono invitati permanenti ai lavori della Commissione e relazionano sulle posizioni del Presidente dell'ANCI sulle materie all'ordine del giorno.

Art. 4 – Cariche all'interno delle Commissioni

1. Il Presidente della Commissione è eletto, su proposta del Presidente dell'ANCI, dal Consiglio Nazionale. La Commissione può designare un Vice Presidente.

Art. 5 – Modalità di funzionamento

1. Il Presidente definisce l'ordine del giorno e convoca le riunioni della Commissione con il supporto degli uffici ANCI competenti per materia. Il Presidente coordina i lavori della Commissione e ne rappresenta l'esito al Consiglio Nazionale e agli altri organi dell'ANCI.
2. La convocazione, comprensiva dell'ordine del giorno e corredata dalla documentazione necessaria per la discussione dei singoli argomenti, viene comunicata per iscritto, anche mediante posta elettronica, a ciascun membro, con preavviso di almeno 5 giorni.
3. I delegati politici del Presidente dell'ANCI sulle materie di competenza della Commissione e i responsabili degli uffici ANCI di riferimento possono chiedere, anche in corso di seduta, per ragioni di urgenza e di indifferibilità, l'inserimento all'ordine del giorno di punti non previsti, la cui trattazione è proposta alla Commissione e subordinata all'approvazione della maggioranza dei membri presenti aventi diritto di voto.
4. Almeno un quinto dei membri effettivi può chiedere la convocazione della Commissione, che dovrà avvenire entro un termine non superiore ai 20 giorni, con l'inserimento all'ordine del giorno delle questioni richieste.
5. Le deliberazioni delle Commissioni sono assunte a maggioranza dei voti espressi in forma palese dai presenti.
6. Il Responsabile dell'ufficio ANCI competente per materia svolge funzioni di Segretario della Commissione, predispone la redazione dei verbali che saranno approvati dalla Commissione nella prima riunione successiva e cura la formalizzazione e l'adempimento delle delibere assunte.
7. Le deliberazioni delle Commissioni vengono trasmesse al Consiglio Nazionale in vista della prima seduta utile.
8. La Commissione può articolare i lavori al proprio interno anche attraverso sottocommissioni e gruppi tecnici costituiti in relazione a specifiche tematiche di volta in volta individuate. I gruppi tecnici saranno costituiti a seguito della manifestazione dell'interesse e della disponibilità dei Comuni che comunicheranno la loro volontà di aderirvi con l'invio di una lettera al Presidente della Commissione. All'interno del gruppo di lavoro verrà individuato il Comune disponibile ad assumere un ruolo attivo di animazione e di coordinamento.

Art. 6 Disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nello Statuto dell'ANCI, in quanto applicabili o per analogia.